

CONTENTS

1. Obiettivo	2
2. Definizioni	2
3. Scopo di applicazione	2
4. Raccolta dei dati aziendali	2
5. Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione	2
5.1 Generalità	2
5.2 Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)	3
5.3 Sorveglianze periodiche	4
5.4 Rinnovo delle certificazioni	4
6. Verifica delle attività di progettazione	5
7. Esempi di criteri specifici per particolari processi/Prodotti	6
8. Evidenze di audit	7
9. Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)	8
10. Scopo di certificazione e certificato	8

1. Obiettivo

La presente istruzione fornisce alle organizzazioni clienti, al personale dell'organismo di certificazione e agli auditor una linea guida alle prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-05 Rev.01.

2. Definizioni

Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di Prodotti, processi, sistemi o persone (vedi ISO/IEC 17000:2004).

Attività oggetto di valutazione: tipologia di intervento associato ad una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, ecc...).

Tipologia di opera: attività interessata dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...).

3. Scopo di applicazione

La presente istruzione si applica alle organizzazioni che intendono ottenere una certificazione ISO 9001 nel settore EA 28 che sia utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207 e necessitano pertanto di una certificazione emessa da un organismo di certificazione riconosciuto da ACCREDIA nel settore 28 e che quindi operi secondo le prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-05 Rev.01.

4. Raccolta dei dati aziendali

Al momento della richiesta di offerta, il cliente deve compilare il Questionario TIC-F-MS-03 e inserire tutti i dati richiesti nella tabella relativa alle aziende appartenenti al settore EA28 (TIC-F-MS-03_01). È importante che il cliente inserisca le attività relative ad ogni cantiere nel campo "TITOLO OPERE (descrizione attività)". Lo scopo di attività dell'azienda deve essere riportato in modo chiaro ed esaustivo (non sono ammesse per esempio le diciture "EA 28" o "Lavori edili").

Il Questionario compilato deve pervenire all'Ufficio di Certificazione firmato e timbrato dal cliente e completo in ogni sua parte.

Il Responsabile del riesame della domanda di certificazione deve verificare se la compilazione è corretta e completa; in caso negativo si procede a ricontattare il cliente per chiedere l'integrazione dei dati mancanti; altrimenti si procede alla valutazione del questionario sul modulo TIC-F-MS-78 e si procede all'emissione dell'offerta.

In fase di sorveglianza e ricertificazione viene richiesto al cliente di compilare, in sostituzione al modulo TIC-F-MS-03, il modulo TIC-F-MS-48. Tale modulo identifica le eventuali variazioni avvenute al sistema di gestione della qualità rispetto alla precedente visita svolta presso il cliente. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte con particolare cura alla sezione dei cantieri attivi al momento della compilazione.

5. Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione

5.1 Generalità

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre a verifica, si terranno in considerazione, le due seguenti differenti situazioni:

- *Cantieri (siti temporanei):* siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto.

Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.

- *Attività di "lavoro esterno"*: attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termoidraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, ecc...

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

Al momento della pianificazione degli audit di certificazione TIC verifica lo stato di avanzamento dei lavori mediante una comunicazione con l'azienda.

Se viene confermato che i cantieri aperti sono a uno stadio di avanzamento dei lavori significativo (tipicamente tra il 30% ed il 75% dell'attività associata ad una specifica tipologia di opera), a seconda del numero di categorie richieste e dell'appartenenza alle macrofamiglie, vengono stabiliti i cantieri da sottoporre a verifica.

Mediante il modulo conferma ordine (TIC-F-MS-42) vengono comunicati al cliente la data di audit, la composizione dell'audit team e i cantieri che saranno sottoposti a verifica.

Il numero di cantieri da sottoporre a verifica durante l'audit può discostarsi da quanto preventivato in fase di offerta per adeguarsi all'effettiva disponibilità delle attività associate alle tipologie di opere necessarie alla copertura dello scopo di certificazione. Il numero di cantieri inclusi in offerta e la tariffazione delle eventuali visite presso siti aggiuntivi sono regolate nell'offerta stessa. In caso di qualsiasi scostamento da quanto pianificato e comunicato al cliente tramite il modulo TIC-F-MS-42, l'auditor ha la responsabilità di informare TIC e l'organizzazione delle variazioni; l'organizzazione può concordare un'eventuale rimodulazione dello scopo del certificato in sostituzione alla verifica di cantieri aggiuntivi. La remissione del certificato verrà fatturata come da offerta.

5.2 Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)

TIC oltre a quanto già abitualmente fatto per la valutazione della conformità di aziende, assicura che siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento;
- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate).

A tale riguardo, si ricorda che il documento IAF MD 5, specifica che:

"Il significato del termine "addetti", come riportato nella tabella, si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ.... L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento dell'audit".

Con riferimento a quanto precede e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, nella predisposizione delle offerte TIC procederà alla determinazione del numero di "addetti equivalenti", tramite calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa degli ultimi anni e il reddito procapite di riferimento del settore. Qualora tale dato non fosse reso disponibile l'offerta sarà basata sui dati comunicati dall'Organizzazione in fase di richiesta della certificazione; tali dati saranno riesaminati in fase di audit dagli auditor. In caso di mancata corrispondenza tra i dati dichiarati e la situazione effettiva saranno ricalcolati i giorni uomo per la verifica ed un'opportuna offerta integrativa sarà emessa verso l'Organizzazione. Il proseguimento della verifica sarà subordinato all'accettazione dell'offerta ed all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie a soddisfare le nuove tempistiche.

Nota: la verifica del **primo** cantiere non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato, per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit saranno computate

usualmente **2 ore** di impegno per ogni singolo cantiere. Saranno inoltre computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad **un'ora**. Cantieri con attività associate alle tipologie di opere complesse o con più attività associate alle tipologie di opere in esecuzione potranno richiedere tempo aggiuntivo per la verifica.

In caso di cantieri con una singola attività associata ad una specifica tipologia di opera non complessa o di attività di lavoro esterno non complesse, sarà valutata la possibilità di effettuare la verifica del sito in **1,5 ore**.

L'analisi delle evidenze sostitutive documentali (par.7) non necessariamente comporta un aumento dei tempi di audit. Tipicamente tempi aggiuntivi saranno computati (secondo le stesse modalità sopra descritte per le verifiche in sito) per l'analisi di tipologie di opere diverse da quelle viste nei cantieri.

Deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni riconducibili a più attività associate a una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme degli stessi.

Tutte le attività associate alle tipologie di opere nello scopo di certificazione devono essere verificate in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGQ).

Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno il cantiere operativo che si trovi in stadi di avanzamento dei lavori significativi.

Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera svolta.

Un'attività associata ad una specifica tipologia di opera può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti da TIC in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale saranno prontamente presi in carico da TIC che procederà alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso, a seconda dei casi (rif. audit di Certificazione - audit di Sorveglianza), nel Piano di audit o nel Rapporto di audit.

5.3 Sorveglianze periodiche

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutti le attività associate alle tipologie di opere e rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte.

Nota: un'attività associata ad una specifica tipologia di opera può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

5.4 Rinnovo delle certificazioni

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento.
- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. i tempi di audit devono essere calcolati sulla base nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).
- Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno il cantiere operativo che si trovi in uno stadio di avanzamento dei lavori significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di

lavoro esterno", è necessario effettuare almeno un audit presso un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera svolta.

- Un'attività associata ad una specifica tipologia di opera può essere verificato tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.
- Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.
- In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, TIC effettuerà comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, TIC potrà proporre al proprio Steering Committee, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 3 mesi dal rinnovo della certificazione.

Si ricorda che nello scopo di certificazione saranno riportate esclusivamente attività associate alle tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte nel passato triennio di certificazione (falle salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo. Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del Rinnovo della Certificazione, che deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del relativo Certificato, TIC garantirà la continuità temporale dei certificati emessi.

6. Verifica delle attività di progettazione

Si riportano riassuntivamente i seguenti casi pratici:

- **L'organizzazione non effettua nessuna attività di progettazione:** in tal caso verrà escluso il punto 7.3 della Norma e lo scopo di certificazione dovrà riportare il solo termine "costruzione" e la eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente", ove opportuno.
- **L'organizzazione effettua solo limitate attività di progettazione, in nessun modo riconducibili alla progettazione dell'opera o dell'intervento** (esempio: piccole opere di miglioramento, schemi progettuali esecutivi di cantiere, verifiche progettuali puntuali, ecc.): in tal caso lo scopo di certificazione conterrà ancora il solo termine "costruzione" e la eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente", ma non potrà essere escluso il punto 7.3, di fatto applicato.
- **L'organizzazione ha predisposto il proprio SGQ per la progettazione dell'opera o dell'intervento, in conformità al punto 7.3 della norma, ma non esistono evidenze di applicazione di tale attività:** anche in questo caso, lo scopo di certificazione riporterà il solo termine "costruzione" e la eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente".
- **L'organizzazione svolge attività di progettazione dell'opera o dell'intervento ed ha predisposto un sistema gestionale conforme:** il certificato dovrà ovviamente riportare entrambi i termini "progettazione e costruzione".

Quando la responsabilità relativa alla progettazione nei confronti del committente e/o utente finale, non può essere esclusa dall'impresa, il termine "progettazione" deve essere esplicitamente riportato nello scopo del certificato e l'impresa va valutata anche con riferimento alle sue capacità progettuali.

Nel caso di imprese di piccole e piccolissime dimensioni che affidano le attività di progettazione all'esterno (outsourcing) e ne sono responsabili contrattualmente con il committente, anche senza disporre di un "ufficio tecnico" specificatamente competente, verrà verificato che l'impresa stessa disponga di una funzione interna avente capacità di assicurare almeno le seguenti attività:

- Attenta valutazione con conseguente qualificazione, del Soggetto affidatario (per es. attraverso referenze di progetti simili già svolti con soddisfazione dell'organizzazione stessa e/o di altri committenti, certificazione del SGQ del progettista, ecc.). Definizione contrattuale (tramite contratto o incarico) con il Soggetto affidatario di ogni aspetto delle attività progettuali affidate, nel modo più

completo e chiaro possibile, evitando quindi ogni ambiguità o insufficiente definizione di responsabilità e compiti;

- Esistenza di un documento di pianificazione delle attività progettuali;
- Definizione delle responsabilità e delle modalità di esecuzione, relative a:
- Verifica della progettazione: verifiche tecniche normalmente di competenza del solo Soggetto affidatario (progettista);
- Riesame della progettazione: attività da effettuare congiuntamente tra impresa e Soggetto affidatario, con particolare riferimento alla fattibilità dell'opera, definizione degli aspetti di interfaccia e definizione dei requisiti di acquisto di materiali, impianti, lavorazioni, ecc.;
- Validazione della progettazione eseguita anche sul prodotto (opera) per valutare la capacità della progettazione di rispettare i requisiti iniziali.

Si precisa che la "progettazione operativa di cantiere", essendo sistematicamente presente nelle attività delle imprese di costruzione, non deve essere richiamata specificatamente nello scopo del certificato. Rappresentando comunque un importante processo di cantiere, essa deve essere opportunamente e sistematicamente verificata, inclusa la verifica della competenza professionale dei soggetti responsabili di eventuali varianti di progetto.

7. Esempi di criteri specifici per particolari processi/Prodotti

Si riportano alcuni importanti requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni EA28:

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 (NTC), Capitolo 11, § 11.1, e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere:

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio (ex Direttiva 89/106/CEE).

L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm).

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- **Prefabbricazione a piè d'opera:** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.

- **Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere:** per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Infine, per tutti i prodotti da costruzione immessi sul mercato Unico Europeo ricadenti nell'ambito del Regolamento UE N. 305/2011 "Prodotti da costruzione":

- **Prodotti acquistati sul mercato:** per i prodotti critici occorre che l'impresa verifichi la disponibilità ed il contenuto delle "Dichiarazioni di Prestazione" per i prodotti recanti la Marcatura CE secondo il Regolamento UE N. 305/2011 (ex Direttiva 89/106/CEE, in vigore dal 1/7/2013) e si rifornisca possibilmente da fornitori in possesso di certificazione di SGQ o di prodotto.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc...);
- calcestruzzo preconfezionato;
- cementi e malte;
- materiali e prodotti a base di legno;
- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc...);
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc...);
- conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti. **TIC verificherà ad ogni audit i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici** (specifiche di acquisto e controllo di completezza e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, di Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP (es. Centri di Trasformazione dell'acciaio), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.

Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione alle lavorazioni eseguite e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa.

Con riferimento a quanto sopra, si precisa che **la definizione dei prodotti critici, predisposta dall'Organizzazione valutata, deve essere verificata e valutata al momento dell'audit.**

Per gli altri prodotti, l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

8. Evidenze di audit

Oltre a quanto previsto per le normali verifiche secondo ISO 9001, TIC registrerà durante gli audit e secondo applicabilità le seguenti evidenze per ogni cantiere oggetto di verifica:

- **Norme cogenti di settore** (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- **Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere;**
- **Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;**
- **Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione** (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori – Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);
- **Contratto stipulato con il Committente** (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);

- **Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata** (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- **Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;**
- **Validazione dei processi speciali** (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- **Competenze e qualifiche del personale** (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- **Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee** (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- **Subappalto/fornitori** (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- **Prodotti critici** (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità (dal 1° Luglio 2013 l'impresa dovrà verificare la presenza delle "Dichiarazioni di Prestazione" per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (ex Direttiva 89/106/CEE));
- **Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;**
- **Rintracciabilità dei materiali messi in opera** (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera);
- **Strumenti di misura** (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- **Proprietà dei clienti;**
- **Documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili** (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapportini del cantiere).

9. Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

TIC considererà tutti gli elementi riportati nel Par. 7 quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di una attività associata ad una o più tipologie di opere da verificare in cantiere/sito.

Quanto sopra, purché le attività non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Tale opzione non può essere utilizzata in contrasto con il principio che *"non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno"*.

Nota: Un'evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

L'analisi di un'evidenza documentale non implica necessariamente un incremento dei tempi di verifica.

Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

10. Scopo di certificazione e certificato

Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica ed le cui attività associate alle tipologie di opere hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte di TIC.

Gestione della certificazione nelle aziende del settore EA 28 RT-05



Lo scopo di certificazione riportato sulle offerte è da considerarsi puramente indicativo dell'attività svolta dall'organizzazione e non vincolante ai fini dell'eventuale emissione del certificato.

Il Lead auditor è responsabile della corretta compilazione del modulo "dati per l'emissione del certificato" (contenuto nel rapporto di audit) ai fini dell'emissione del certificato. Il cliente sottoscrivendo il modulo valida sotto la sua responsabilità i dati dell'anagrafica e conferma la presa visione ed accettazione dello scopo proposto.

Ad ogni verifica lo scopo di certificazione è oggetto di un riesame indipendente da parte dello Steering Committee di TIC, il quale può decidere riguardo ad eventuali modifiche terminologiche od eventuali riduzioni/ modifiche, sempre previo avviso all'organizzazione.

Per quanto attiene le attività associate alle tipologie di opere per le quali l'Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, queste sono accettabili, limitatamente ad una sola tipologia aggiuntiva rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere. Inoltre, in congruenza con la dizione "aver correttamente operato", deve essere disponibile, ove applicabile, il certificato/dichiarazione di regolare esecuzione delle opere.

L'oggetto del certificato sarà formulato secondo i criteri di cui sopra, utilizzando le seguenti dizioni per la descrizione generale delle attività:

progettazione e costruzione⁽¹⁾ di(tipologia di opera)

costruzione⁽¹⁾ di(come sopra)

installazione di(come sopra)

manutenzione di(come sopra)

ristrutturazione di(come sopra)

⁽¹⁾ per costruzione s'intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l'utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell'impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese da questa direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito.

Il termine "costruzione" può essere sostituito dal termine "esecuzione" se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell'attività.

Per l'utilizzo delle certificazioni ISO 9001:2008 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.lgs 163/06 non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Eventuali richieste di estensione di scopo devono essere effettuate dal cliente con ragionevole anticipo, in modo che TIC provveda ad emettere un'offerta integrativa alla quale deve corrispondere un'accettazione tramite ordine da parte del richiedente. La verifica da parte delle attività oggetto di estensione da parte del Lead auditor è autorizzata esclusivamente se preceduta da incarico ufficiale da parte di TIC.